



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

Provvedimento 3416/pres/2020

Milano, 10 aprile 2020

Il Presidente della Corte di Appello

visto il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus 19”* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020);

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 60 dell'8 marzo 2020);

visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (*“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19”*);

visto il testo del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*.;

visto il DPCM 8 marzo 2020 che raccomanda (art. 3 lett. C) di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

lette le delibere del C.S.M. 5 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 27 marzo 2020 (prot. P5102/2020 – Pratica num. 186/VV/2020);

visto il decreto del Direttore Generale S.I.A. del 10 marzo 2020;

ritenuta la necessità di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie fornite dal Ministero della Salute, evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;

sentito il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia anche come tramite dell'Autorità sanitaria regionale, il Procuratore Generale ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, anche in rappresentanza dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, nonché il Presidente della Camera Penale di Milano, anche in rappresentanza di tutte le Camere Penali del Distretto;

sentiti tutti i Presidenti di sezione dei settori civile e penale, nonché il Dirigente Amministrativo e i Direttori Coordinatori Amministrativi dei settori civile e penale;

richiamati i provvedimenti organizzativi del 4 marzo 2020 prot. 2420, del 13 marzo 2020 Prot. 2817/Pres/2020, del 20 marzo 2020 NDS 9/2020, del 26 marzo 2020 prot. 211, del 6 aprile 2020 Prot. 3055/2020 riguardanti la limitazione e la regolamentazione dell'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi amministrativi per garantire, per quanto possibile, la continuità e l'efficienza delle attività essenziali del servizio giustizia;

richiamate le linee guida adottate il 13 marzo 2020;

ADOTTA

ex art. 83 D.L. n. 18/2020 le seguenti linee guida vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e la trattazione dei processi che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino al 30 giugno 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

SETTORE CIVILE

1. CAUSE DEL SETTORE CIVILE ORDINARIO

Tutti i processi civili - ad eccezione di quelli che rivestono il carattere dell'urgenza indicati dall'art. 83 comma 3 lett a) del Decreto legge n. 18/2020 e quelli di cui al paragrafo 1.a che segue - sono rinviati a data successiva al **31 maggio 2020** (come previsto nelle linee guida del 13 marzo 2020) con provvedimenti assunti in via preventiva dai Presidenti di sezione - utilizzando i modelli predisposti dalla STO

ovvero dai Magistrati ovvero altri di adattamento di tali modelli a situazioni particolari - che verranno comunicati alle parti dalla cancelleria in via telematica.

Per le sole cause già fissate nel mese di giugno 2020 gli eventuali rinvii in data successiva al 30 giugno verranno disposti e comunicati in data successiva all'11 maggio 2020, salva diversa determinazione di questa Presidenza in considerazione dell'andamento della pandemia da Covid19.

I rinvii dovranno essere disposti in modo graduale, tale da non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo, se del caso, anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti nella finalità di contenere e riassorbire i differimenti resi necessari dall'emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.

Ogni sezione tratterà i procedimenti urgenti di competenza. I Presidenti di sezione, previa consultazione anche telematica dei consiglieri, dovranno indicare con cadenza settimanale i turni dei magistrati (collegi, con previsione anche del supplente) destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze e i provvedimenti urgenti ed indifferibili, assicurando un'equa rotazione e le necessarie sostituzioni. Il provvedimento dovrà essere comunicato alla presidenza della Corte.

I magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

1.a Indicazione dei procedimenti urgenti

Tra i procedimenti urgenti da trattare rientrano quelli di cui agli artt. 283 - 351 e 373 c.p.c., i procedimenti giunti a precisazione delle conclusioni – salva diversa indicazione del Presidente del collegio per singoli casi - e quelli che presentano carattere di urgenza la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza sarà pronunciata per le cause non iniziate dal Presidente di sezione con decreto non impugnabile, mentre per le cause già iniziate sarà fatta dal Presidente del collegio, con decreto non impugnabile, salva sempre la possibilità di valutare il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo. Nella dichiarazione di urgenza i soggetti a ciò

deputati dovranno tenere conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione all'interesse specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riguardo a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento.

Per i procedimenti ex artt. 18 e 22 R.D. n. 267/1942, l'eventuale urgenza sarà valutata nei termini di cui sopra.

Quanto ai procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. gli stessi verranno trattati alla prima udienza di merito, salvo che il difensore proponga ricorso ex art. 351 c.p.c.

Con riferimento, invece, ai procedimenti ex art. 351 c.p.c. la discussione sulla sospensiva della sentenza impugnata verrà trattata; potrà essere differita alla prima udienza di merito solo in presenza di un'istanza congiunta in tal senso dei difensori delle parti o anche del solo difensore del ricorrente, da presentare entro due giorni lavorativi prima dell'udienza già fissata: ciò al fine di consentire al Presidente del collegio e alla cancelleria di provvedere tempestivamente.

1.b - Svolgimento delle udienze

Nelle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti costituite lo svolgimento delle stesse deve avvenire mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

In particolare per le udienze di precisazione delle conclusioni i difensori provvedono a depositare in via telematica le proprie istanze e conclusioni entro il 3° giorno libero antecedente la data dell'udienza. In caso ciò non avvenga (ossia tutti i difensori non provvedono al deposito), si provvederà ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. La Cancelleria provvede entro i due giorni successivi ad accettare istanze e conclusioni e a segnalare ai relatori i processi in cui le stesse sono state depositate. Successivamente il Collegio provvede all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - che saranno comunicati in via telematica alle parti - e all'assunzione in decisione della causa sempre in via telematica. Laddove uno o più difensori dovessero prospettare una oggettiva difficoltà tecnica per l'utilizzo del telematico, potrà/potranno richiedere al Presidente del collegio un rinvio dell'incombente; sarà cura del Presidente comunicare ai difensori eventuali modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte con adeguato anticipo.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, i difensori sono invitati a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Laddove possibile i presidenti di sezione, sempre nel rispetto del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti, organizzano lo svolgimento delle udienze da remoto attraverso sistemi a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'allegato 1 della delibera del C.S.M. 26 marzo 2020 che si riporta in nota¹.

¹ L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"* Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;
11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:
 1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;
 2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;
 3. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT

In ogni caso la data della trattazione da remoto deve essere comunicata alle parti - con provvedimento contenente il link di collegamento - con anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data fissata in modo da poter permettere alle parti di organizzare i collegamenti telematici.

Per quanto non previsto in queste linee guida si osservano le indicazioni date dal CSM nell'allegato n. 1 che si riporta in nota².

L'assistenza tecnica ai magistrati ed ai cancellieri che assistono il giudice è garantita tramite numero verde 800 868 444.

1.c - Svolgimento delle camere di consiglio

Allo scopo di adeguarsi alle linee guida espresse dal Governo in tema di contenimento del contagio da Covid-19 e quindi di evitare le situazioni di prossimità tra i magistrati, le camere di consiglio dovranno tenersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto anche con il solo utilizzo della funzione "audio" dei programmi indicati dal DGSIA laddove la funzione video non sia qualitativamente sufficiente. Il Magrif del settore civile unitamente al RID avranno cura di dare istruzioni ai Presidenti di sezione e di occuparsi della fornitura del materiale necessario.

4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze

² Attività preliminari all'udienza svolta tramite trattazione scritta ex art. 83 lett. H) d.l. 18/2020.

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;
- 6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

1.d – Svolgimento delle altre udienze

In ogni caso le udienze, laddove non potessero svolgersi in modalità da remoto - e comunque sino al 30 giugno 2020 - dovranno celebrarsi a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. e tenersi in aule di udienza e non negli studi dei presidenti o dei giudici, con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e comunicata anticipatamente, e con il pieno rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze e delle cautele tutte indicate dalle Autorità Sanitarie e dai provvedimenti emanati dalla Presidenza della Corte e dalla Procura Generale.

1.e – Deposito istanze, richieste e impugnazioni

Tutte le istanze, le richieste e gli atti di parte devono essere depositati telematicamente.

1.f - Deposito delle sentenze

Il deposito delle sentenze dovrà avvenire unicamente a mezzo di consolle.

La sentenza verrà, quindi, controfirmata dal Presidente ovvero rimandata al relatore con eventuali osservazioni. Il relatore dovrà rinviare al Presidente la sentenza tenendo conto dei rilievi formulati. Il Presidente provvederà, infine, a controfirmare digitalmente la minuta ed a depositarla tramite consolle. La Cancelleria a quel punto la pubblicherà con l'utilizzo di SICID.

2 - CAUSE DI LAVORO

Le cause sono rinviate a data successiva al **31 maggio 2020** (come previsto nelle linee guida del 13 marzo 2020) ad eccezione di quelle urgenti.

Per le sole cause eventualmente fissate nel mese di giugno 2020 i rinvii a data successiva al 30 giugno 2020 verranno disposti e comunicati in data successiva all'11 maggio 2020, salva diversa determinazione di questa Presidenza in considerazione dell'andamento della pandemia da Covid19.

Le cause urgenti sono trattate dal collegio di cui fa parte il relatore nominato nel decreto di fissazione dell'udienza, nella composizione già predeterminata ad inizio anno per i giorni di lunedì/martedì, mercoledì e giovedì e che resterà in vigore per l'intero periodo. Tale tabella sarà comunicata alla Presidenza della Corte.

In ogni caso, ciascun Consigliere e Giudice Ausiliario provvederà altresì al deposito della motivazione delle sentenze già pronunciate e ad ogni altra attività di studio e

preparazione delle cause di futura trattazione o, ancora, all'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

2.a – Indicazione dei procedimenti urgenti

Tra i provvedimenti urgenti da trattare rientrano quelli di cui agli artt. 431 e 373 c.p.c. e dell'art.1 comma 60 L. 92/2012, nonché tutti quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, tra cui, in particolare, le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, svolte o meno con il procedimento di cui all'art.1 comma 58 e ss L.92/2012. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza, su istanza di parte, sarà fatta dal Presidente di Sezione con il decreto di fissazione di udienza o successivamente.

2.b - Svolgimento delle udienze e delle successive camere di consiglio

Nei casi di svolgimento di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, lo svolgimento avviene ove possibile con l'utilizzo di applicazioni informatiche di trattazione dell'udienza, della camera di consiglio e di lettura del dispositivo attraverso sistemi a distanza, nel rispetto delle modalità di cui all'allegato 1 delle linee guida del CSM riportato nella nota 1) delle presenti linee guida. Nel caso in cui ciò non sia possibile ovvero non vi sia necessità di lettura del dispositivo, la trattazione dovrà avvenire necessariamente secondo le modalità di cui alla nota 2 delle presenti linee guida con comunicazione telematica del provvedimento alle parti. In ogni caso lo svolgimento dell'udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Nell'ipotesi in cui le udienze non potessero svolgersi con le modalità sopra descritte – e comunque sino al 30 giugno 2020 - le udienze si dovranno tenere nell'aula di udienza della sezione con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze e delle altre cautele indicate dalle Autorità Sanitarie e dai provvedimenti emanati dalla Presidenza della Corte e dalla Procura Generale.

2. c – Depositi istanze, richieste e impugnazioni

Tutte le istanze, le richieste e gli atti delle parti devono essere depositati telematicamente.

2.d - Deposito delle sentenze

La Sezione continuerà a depositare tutte le sentenze unicamente a mezzo di Consolle e tale modalità verrà utilizzata anche per le ordinanze ed i decreti collegiali emessi fuori udienza.

3 - CAUSE SEZIONE FAMIGLIA E MINORI

Anche per la Sezione V civile famiglia e minori tutte le cause non urgenti devono essere rinviate a data successiva al **31 maggio 2020** (come previsto dalle linee guida del 13 marzo 2020).

Per le sole cause fissate nel mese di giugno 2020 i rinvii a data successiva al 30 giugno 2020 verranno disposti e comunicati in data successiva all'11 maggio 2020 salva diversa determinazione di questa Presidenza in considerazione dell'andamento della pandemia da Covid19.

Il presidente di sezione, previa consultazione anche telematica dei consiglieri, dovrà indicare con cadenza almeno settimanale i turni dei magistrati (collegi) destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze e i provvedimenti urgenti ed indifferibili, assicurando un'equa rotazione e le necessarie sostituzioni. Il provvedimento dovrà essere comunicato alla presidenza della Corte.

I Magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

3.a - Indicazione dei processi urgenti

La Sezione deve trattare:

I) i processi penali a causa di minorenni;

II) le cause di competenza in 1° grado del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio.

II) le cause in materia di diritto di famiglia relative agli alimenti o alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; per questo tipo di procedimenti - considerato che con il provvedimento di primo grado le obbligazioni di tal natura sono già state valutate e statuite – la trattazione è subordinata all'espressa istanza anche solo di una delle parti.

III) i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, nonché le cause ancora in definizione di protezione internazionale nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità, incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

IV) tutte le cause nelle quali sussiste grave conflittualità tra le parti che determina una situazione di serio pregiudizio per i minori coinvolti e/o per gli equilibri familiari: in tali casi l'urgenza sarà valutata e dichiarata dal presidente della sezione con motivazione indicata nel decreto di fissazione.

3.b - Trattazione delle udienze

Le udienze – solo per quanto possibile anche in ragione della peculiarità della materia trattata – sono svolte da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e con le modalità di cui alla nota 1) delle presenti linee guida.

Nei processi il cui svolgimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti lo svolgimento dell'udienza deve avvenire mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni: il provvedimento deve essere adottato fuori udienza e comunicato telematicamente alle parti secondo le modalità di cui alla nota 2 delle presenti linee guida.

Nell'ipotesi in cui le udienze non potessero svolgersi in modalità da remoto – e comunque sino al 30 giugno 2020 - le udienze si dovranno tenere nell'aula di udienza della sezione a porte chiuse con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze e delle altre cautele indicate dalle Autorità Sanitarie.

3.c – Depositi istanze, richieste e impugnazioni

Tutte le istanze, le richieste e gli atti delle parti devono essere depositati telematicamente.

Premessa

Le disposizioni che seguono hanno carattere eccezionale e sono valide solo per il periodo emergenziale e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

1 - Processi con imputati a piede libero

Tutti i processi di cognizione e/o di esecuzione con imputati a piede libero che non presentino carattere di urgenza sono rinviati ad udienza successiva al **31 maggio 2020** (come già previsto nelle linee guida adottate il 13 marzo 2020) con provvedimenti, fuori udienza, dei presidenti di sezione che verranno comunicati al Procuratore Generale, ai difensori, agli imputati ed alle altre parti.

Per i procedimenti già fissati nel mese di giugno 2020 gli eventuali rinvii verranno disposti e comunicati in data successiva all'11 maggio 2020, salva diversa determinazione di questa Presidenza in considerazione dell'andamento della pandemia da Covid19.

1.a - Indicazione dei processi urgenti

Sono considerati processi urgenti:

- I) quelli a carico di soggetti ad uno dei quali almeno sono state applicate misure cautelari (anche non coercitive) e per i quali nel periodo 23 marzo 2020 – 30 giugno 2020 scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. (termine massimo di fase);
- II) quelli a carico di persone detenute (per altra causa o per i quali la misura scade in data successiva al 31 maggio 2020) ad eccezione dei casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354;
- III) quelli con soggetti ai quali sono state applicate misure di sicurezza o misure cautelari per la causa per cui si procede, diversi da quelli indicati sub I);
- IV) quelli con soggetti sottoposti a misura di prevenzione per la causa per la quale si procede;
- V) quelli per l'applicazione di misure di prevenzione;

- VI) quelli di cui agli artt. 175 e 629 bis c.p.p. riguardanti detenuti per il processo per il quale si procede e per i quali è prevedibile la scarcerazione in caso di accoglimento dell'istanza;
- VII) quelli relativi ai MAE ed alle estradizioni, nonché i procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere ex D.L.vo n. 161/2010 nei confronti di persone detenute all'estero e i procedimenti, ex art. 743 c.p.p., di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone in stato di detenzione;
- VIII) quelli che in ogni caso presentano carattere di urgenza dichiarata dal Presidente del collegio, anche su istanza di una delle parti, con provvedimento motivato. A titolo esemplificativo si intendono urgenti: a) i processi nei quali la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio ad una delle parti; b) i processi nei quali i termini di custodia cautelare sono in scadenza entro l'11 novembre 2020; c) i processi nei quali il detenuto ha già sofferto un consistente periodo di custodia cautelare;

precisandosi che per i processi da II) a VI) l'urgenza è valutata a seguito della presentazione da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori di istanza espressa volta alla celebrazione dei processi o di anticipazione della data di udienza di rinvio. L'istanza, per quanto possibile, deve essere presentata con anticipo rispetto alla data fissata (almeno sei giorni) in modo da poter organizzare la videoconferenza.

1.b – Celebrazione dei processi: considerazioni generali

Nel periodo 23 marzo – 31 maggio 2020 (o 30 giugno 2020 nel caso di rinvio anche dei processi fissati a giugno) ciascuna sezione celebrerà i processi di cognizione urgenti (come sopra indicati) di competenza tabellare.

La celebrazione dei processi con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare avviene, se possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicando per quanto compatibile le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e sempre purché siano garantiti il contraddittorio, l'effettiva partecipazione delle parti e la fonia riservata tra la persona detenuta o in stato di custodia cautelare ed il difensore laddove necessario.

Il Magrif del settore penale - avendo già divulgato il vademecum di carattere generale - d'intesa con il RID indicherà eventualmente ai presidenti di sezione, ove necessario, specifiche modalità di svolgimento di tali udienze e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario.

L'assistenza tecnica ai magistrati ed ai cancellieri che assistono il giudice è garantita tramite numero verde 800 868 444.

In particolare:

- nel caso di persone sottoposte agli arresti domiciliari le udienze potranno essere svolte con un video collegamento che assicuri la presenza, anche da remoto, di Procuratore Generale, Giudice, Cancelliere, Avvocato e detenuto; il video collegamento potrà essere assicurato preferibilmente con l'applicativo Teams. Il collegamento avverrà dall'ufficio della Polizia Giudiziaria che ha eseguito l'arresto. Anche in questo caso la Polizia Giudiziaria dovrà assicurare (oltre all'ovvia presenza di un ufficiale di P.G.), l'esistenza di un canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'imputato, canale che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa o mobile.
- per le corti di assise i giudici popolari potranno partecipare alle udienze ed alle camere di consiglio da remoto attraverso applicativi messi a disposizione dal DGSIA ed indicati dal Magrif, tramite "invito" per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito *link*.
- nel caso in cui lo ritenga necessario ed indispensabile il collegio, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario all'atto (es. confronto, ricognizione, ecc.), adottando le distanze e le altre cautele suggerite dall'Autorità Sanitaria.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nel modo sopra illustrato – per problemi di natura tecnica o per la mancanza del consenso delle parti – e comunque sino al 30 giugno 2020 - le udienze verranno celebrate a porte chiuse ex art. 472 comma 3 del c.p.p., distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o contatti ravvicinati di persone. Dell'orario di celebrazione del processo sarà data comunicazione ai difensori ed alle altre parti con congruo anticipo; all'interno dell'aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità Sanitaria, adottando le altre cautele suggerite. Parimenti i Presidenti del collegio dovranno vigilare affinché le camere di consiglio avvengano in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata aereazione.

Per permettere una più efficace organizzazione dell'Ufficio della Procura Generale sarà cura delle cancellerie delle sezioni indicare alla segreteria della Procura

Generale con una settimana di anticipo i giorni in cui si celebrerà l'udienza, fatta salva ovviamente la comunicazione dei decreti di citazione.

1.b.1 - segue... Udienze di convalida nei procedimenti relativi ai MAE ed alle estradizioni

Le udienze di convalida degli arresti ai fini estradizionali e in esecuzione dei MAE si svolgono utilizzando i collegamenti da remoto mediante il programma Teams con le modalità esecutive indicate nel Protocollo stipulato in data 23.3.2020 con l'Ordine degli Avvocati di Milano e nel provvedimento del Presidente Vicario della Corte a cui si rinvia e che si riportano nelle linee essenziali.

Il difensore della persona detenuta può partecipare all'udienza attraverso collegamento da remoto presso il proprio studio professionale, a meno che non preferisca partecipare all'udienza presso l'aula della Corte ovvero presso l'istituto di pena ove è ristretto il suo assistito.

La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail della cancelleria sez5.penale.ca.milano@giustiziacert.it il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

La cancelleria comunicherà quanto prima al difensore, attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati, unitamente al luogo ed all'ora ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con il verbale di arresto, dando atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Le comunicazioni riservate fra il difensore e la persona detenuta avverranno con le seguenti modalità: il detenuto utilizzerà il telefono cellulare che l'Ordine degli Avvocati di Milano ha messo a disposizione degli istituti di pena nelle stanze adibite al collegamento con il Tribunale di Sorveglianza; il difensore e l'interprete

utilizzeranno i rispettivi telefoni cellulari. L'eventuale presenza di un interprete sarà assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova il detenuto (adottando le distanze e le altre cautele suggerite dall'Autorità Sanitaria), con la possibilità anche per l'interprete di accedere, ove necessario, al canale di comunicazione riservato tra l'arrestato ed il difensore.

1.b.2 – segue Altre udienze camerali

Le udienze camerali dei procedimenti relativi ai MAE ed alle estradizioni, ai procedimenti di riconoscimento delle sentenze straniere ex D.L.vo n. 161/10 nei confronti di persone detenute all'estero e di quelli di cui all'art. 743 c.p.p. di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone in stato di detenzione (processi per gli adempimenti di cancelleria dei quali rimane la competenza esclusiva della cancelleria della quinta sezione penale), nonché quelle di cui ai procedimenti di cui agli artt. 175 e 629 bis c.p.p., quelle relative a procedimenti di esecuzione ed ogni altra udienza camerale relativa a procedimenti che presentano caratteri di urgenza come da disposizione di cui all'art. 1.a VIII) delle presenti linee guida, che dovranno essere celebrati dalla sezione penale di rispettiva competenza, si devono svolgere, laddove possibile, utilizzando i collegamenti da remoto mediante il programma Teams con le modalità sopradescritte in quanto applicabili, integrate dalle ulteriori seguenti disposizioni. In ogni caso laddove si proceda da remoto nel processo verbale deve essere dato atto che l'avvocato ha dato l'espresso consenso alla trattazione del procedimento con le modalità da remoto.

La cancelleria scansionerà, in formato PDF, l'istanza cartacea e i relativi allegati e li trasmetterà in visione al P.G. all'indirizzo mail pg.milano@giustizia.it [per eventuale registrazione al protocollo].

Nell'oggetto della mail sarà specificamente indicato "istanza di ... ad es. rescissione del giudicato, nome e cognome del condannato, richiesta di parere".

Il parere del P.G. sarà scansionato e trasmesso in formato PDF all'indirizzo mail della cancelleria della sezione che ha in carico il procedimento.

L'originale cartaceo sarà custodito dal suo autore e trasmesso alla cancelleria della Corte non appena possibile e quindi al più tardi al momento della cessazione delle presenti linee guida.

Resta salva la possibilità di richiedere l'atto in originale quando sussistono dubbi sulla genuinità dello stesso o se ne ravvisi l'assoluta necessità.

L'avviso di fissazione dell'udienza indicherà che la stessa si svolgerà mediante collegamento da remoto con Teams e che, in assenza di espressa comunicazione contraria, il difensore vi parteciperà dal proprio studio professionale.

L'avviso di fissazione dell'udienza conterrà anche il link per il collegamento stesso e, comunque, l'espressa richiesta al difensore di comunicare all'Ufficio il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria necessario per lo svolgimento dell'udienza con modalità da remoto.

Allo stesso indirizzo di posta elettronica del difensore la cancelleria comunicherà il parere espresso dal P.G. sull'istanza.

Per i procedimenti ex art 629 bis, c.p.p., 671 c.p.p. e in generale per tutti i procedimenti di esecuzione urgenti, con il consenso di tutte le parti e laddove il detenuto rinunci a presenziare all'udienza è possibile anche procedere alla camera di consiglio non partecipata con la seguente procedura: mediante apposito provvedimento a firma del Presidente o anche con interlocuzione telefonica contestuali al decreto di fissazione dell'udienza si chiede alle parti se consentono a che l'incidente sia deciso alla data fissata in camera di consiglio senza la partecipazione fisica delle parti o collegamenti a distanza, con la possibilità di presentare memoria scritta anche eventualmente in replica al parere, sempre scritto, del Procuratore Generale, previamente comunicato alla difesa. Il provvedimento viene successivamente comunicato alle parti in via telematica.

2. – Trattazione istanze urgenti, MAE, estradizioni ed altri provvedimenti

Tenuto conto della situazione di emergenza e del fatto che in alcune sezioni penali vi è un maggior numero di processi "urgenti" da trattare rispetto ad altre sezioni, ogni sezione penale (esclusa l'Assise) per una settimana a turno tratterà tutte le istanze urgenti come sopra indicate, prevedendo almeno tre collegi settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) e un turno giornaliero per le convalide degli arresti a fini estradizionali e in esecuzione dei MAE, nonché per l'audizione degli arrestati, da lunedì a domenica (l'arresto della domenica lo tratterà la sezione competente per la settimana successiva): a partire dal 23 marzo al 29 marzo la prima sezione; dal 31 marzo al 6 aprile la seconda sezione e così via sino al 31 maggio 2020 (o 30 giugno 2020 nel caso di rinvio anche dei processi fissati a giugno).

Il procedimento di estradizione o relativo al mandato di arresto europeo, dopo la convalida e l'audizione dell'arrestato, viene trasmesso alla V Sezione penale per l'ulteriore corso. Sarà cura dei Presidenti della V sezione dare istruzioni operative scritte per l'efficace trattazione dei provvedimenti sopra indicati. Ogni cancelleria di

sezione gestirà le istanze della sezione di appartenenza, facendole pervenire al collegio di turno e provvedendo alle comunicazioni ed alle notifiche dei provvedimenti.

La due sezioni della Corte di assise tratteranno con un unico collegio le istanze urgenti di competenza: il Presidente ed il giudice a latere nel caso di impedimento motivato saranno sostituiti rispettivamente dal Presidente e dal giudice anziano del collegio "ordinario" presente.

La cancelleria di entrambe le sezioni gestirà le istanze urgenti della sezione di appartenenza, facendole pervenire, anche via e-mail, al Presidente e al consigliere relatore di turno per il giorno di ricezione dell'istanza medesima. Successivamente la Cancelleria provvederà alle comunicazioni ed alle notifiche di rito dei provvedimenti tramite comunicazioni telematiche.

2.a – segue...Precisazioni

- procedimenti ex art. 671 c.p. (continuazione e/o rideterminazione pena): gli stessi vanno fissati davanti alla sezione di turno solo su richiesta motivata del difensore e se relativi a detenuti per i quali è prevedibile astrattamente che in caso di accoglimento vi possa essere nel periodo 9 marzo /30 giugno 2020 la scarcerazione: in tal caso il presidente dovrà dare motivazione dell'urgenza; diversamente i processi vanno trattati dalla sezione competente senza urgenza nei tempi consentiti dall'emergenza o trattati dalla sezione di competenza nella settimana del proprio turno.

- procedimenti ex art. 629 bis c.p.p.: vanno trattati solo se vi è richiesta motivata del difensore e se riguardano soggetti detenuti che in caso di accoglimento potrebbero essere scarcerati: anche in questo caso il presidente nel decreto di fissazione deve dare conto dell'urgenza. I procedimenti che non presentano le caratteristiche sopra indicate non si considerano urgenti e ogni sezione può trattarli nel tempo che riterrà più opportuno evitando di fissarli, ove possibile, nel periodo di emergenza.

Procedimenti fissati senza alcuna dichiarazione di urgenza nei termini sopra indicati dovranno essere restituiti alla sezione competente.

2.b - Camere di consiglio

Le camere di consiglio per i procedimenti di cui al punto 2, ove possibile, potranno essere svolte da remoto anche se non necessariamente in continua modalità video, purché sia certa l'identità della persona chiamata alla conferenza e purché vi sia

sempre la possibilità per ogni partecipante alla camera di consiglio di consultazione degli atti. Il Magrif del settore penale – avendo già divulgato il vademecum di carattere generale -, d'intesa con il RID, indicherà eventualmente ai Presidenti di sezione specifiche modalità tecniche di svolgimento e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario. Per la Corte di assise le camere di consiglio con i giudici popolari, fatto salvo quanto sopra indicato, potranno essere svolte eccezionalmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici (preferibilmente Microsoft Teams, o Skype for business o Whatsapp) che consentano la contemporanea presenza almeno fonica dei giudici con le modalità sopra indicate; ove ciò non fosse praticabile, si provvederà con la materiale convocazione della camera di consiglio, attuando le più opportune cautele.

2.c - Deposito provvedimenti

I provvedimenti diversi dalle sentenze assunti all'esito di camere di consiglio svolte in remoto potranno essere depositati anche nel seguente modo al fine di evitare l'afflusso di più persone nelle cancellerie o la circolazione di più persone all'esterno delle abitazioni: il relatore - diverso dal Presidente - invia una bozza al Presidente, il quale dopo averla eventualmente corretta, predispone l'originale, lo firma come "presidente estensore" (le ordinanze, infatti, potranno essere sottoscritte dal solo presidente, come le sentenze laddove estensore sia il presidente), lo scannerizza e invia la copia scannerizzata con e-mail alla cancelleria, previo avviso telefonico. La cancelleria provvede alla immediata notifica del provvedimento. Il Presidente provvederà successivamente a depositare l'originale in cancelleria.

3. – Deposito istanze, richieste e atti di impugnazione

Ogni istanza e/o richiesta delle parti va inoltrata tramite PEC alle cancellerie che provvederanno alla registrazione ed all'inoltro al Presidente di sezione per quanto di competenza.

Per la consultazione dei fascicoli con udienza fissata a breve (non oltre due mesi dall'istanza) il difensore con una e-mail deve chiedere alla cancelleria di visionare un determinato fascicolo indicandone i riferimenti necessari e la cancelleria comunicherà via pec il luogo, il giorno e l'orario in cui il fascicolo sarà consultabile dall'istante.

Per il deposito degli atti di impugnazione – tenuto, comunque, presente il termine di sospensione per la presentazione degli stessi - è attivo lo sportello U.R.P. del Palazzo di Giustizia dalle ore 9,30 alle ore 11,30 di ciascun giorno da lunedì a sabato.

ENTRATA IN VIGORE E MONITORAGGIO


Il presente provvedimento, che sostituisce *in toto* il provvedimento del 13 marzo 2020, entrerà in vigore al momento della data della sottoscrizione riportata in epigrafe. Sarà sottoposto a costante monitoraggio di concerto con la Procura Generale, l'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale ed il Dirigente Amministrativo per verificare l'efficacia delle linee guida ed apportare le eventuali necessarie modifiche.

Si comunichi:

- 1) A tutti i presidenti di sezione, ai consiglieri togati e ai giudici ausiliari della Corte,
- 2) Al Dirigente Amministrativo della Corte e ai Direttori Amministrativi dei settori civile e penale,
- 3) Al Presidente della Regione Lombardia, anche come tramite dell'Autorità sanitaria regionale,
- 4) Al Consiglio Giudiziario,
- 5) Al Consiglio Superiore della Magistratura (VII commissione),
- 6) Al Ministero della Giustizia (DOG),
- 7) Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, anche in rappresentanza dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto,
- 8) Presidente della Camera Penale di Milano, anche in rappresentanza di tutte le Camere Penali del Distretto.

Il Presidente della Corte di Appello

Marina Anna Tavassi



Sottoscrive per adesione:

Il Procuratore Generale f.f.

Nunzia Gatto

